

FORNITURA DI PRODOTTI AD USO DEI LABORATORI DI RICERCA DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE, SUDDIVISA IN 6 LOTTI

ACCORDO QUADRO Lotto n. 3 - CIG 8692690AB5

CIG Derivato 95189359A7

Tra

La Fondazione Human Technopole (in seguito per brevità indicata anche "HT"), codice fiscale n 97821360159, con sede legale in Milano, Viale Rita Levi Montalcini 1, CAP 20157, in persona del Direttore, Prof. Iain William Mattaj, nato a St Andrews (UK), il 05/10/1952, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di HT, in seguito denominata anche "Committente";

e

Qiagen S.r.l. la società (in seguito per brevità indicato anche "Fornitore"), codice fiscale 13110270157, con sede legale in Via Filippo Sassetti, 16 – 20124 MILANO in persona di GIORGIO CARESANO nato a Monza (MB) 23/03/1968 nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata anche "Fornitore", nel seguito congiuntamente "Parti"

Premesso

1. che in data 10/08/2021 è stato pubblicato il bando di gara Procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di prodotti ad uso dei laboratori di ricerca della fondazione Human Technopole, suddivisa in 6 lotti (in seguito per brevità indicata anche "FORNITURA"), per l'importo stimato di euro 4.000.000,00, secondo il seguente dettaglio:
 - LOTTO 1 > CIG 8692112DB9> euro 435.000,00 oltre IVA;
 - LOTTO 2 > CIG 8692672BDA > euro 1.200.000,00 oltre IVA;
 - LOTTO 3 > CIG 8692690AB5 > euro 1.600.000,00 oltre IVA;
 - LOTTO 4 > CIG 8692704644> euro 245.000,00 oltre IVA;
 - LOTTO 5 > CIG 8692715F55> euro 240.000,00 oltre IVA;
 - LOTTO 6 > CIG 8692733E30> euro 280.000,00 oltre IVA;
2. che in base alle risultanze della predetta procedura, con Determina prot. HT n. 5717355 del 21.07.2022 la

Fondazione ha disposto l'aggiudicazione del lotto 3 dell'Accordo Quadro della Fornitura alle seguenti società, tra cui risulta il fornitore sottoscrittore del presente Accordo Quadro, per l'importo massimo di € 1.600.000,00:

FORNITORI AGGIUDICATARI DELL'ACCORDO QUADRO – LOTTO N. 3
Societa' Italiana Chimici Divisione Scientifica RI Unipersonale
Carlo Erba Reagents S.r.l.
Vwr International S.r.l.
Merck Life Science S.r.l.
Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe Bv
Euroclone S.p.A.
Qiagen S.r.l.
Voden Medical Instruments S.p.a.
Promega Italia S.r.l.
Diatech Lab Line S.r.l. A Socio Unico

al netto dell'IVA, di cui 0,00 € per oneri della sicurezza;

3. che il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 159/2011 così come emendato dal D.L. 218/2012 / (nel caso in cui si è conclusa l'istruttoria con esito positivo);
5. che il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria definitiva n. 6001403698 rilasciata da HDI Assicurazioni SPA il 06.10.2022 di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di euro 6.400,00;

si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti costituenti la *lex specialis* di gara nonché l'offerta presentata dal Fornitore e gli ulteriori documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. NORME REGOLATRICI

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo Quadro sono regolate:

1. dalle clausole del presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

2. dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle ulteriori norme vigenti in materia di contratti pubblici;
3. dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA

1. HT affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, la prestazione di fornitura di prodotti ad uso dei laboratori di ricerca, comprensiva dei servizi di consegna minimi e gli eventuali servizi aggiuntivi offerti, il tutto come meglio descritto e alle condizioni del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale, nonché dell'Offerta Economica presentata dal Fornitore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro;
2. Il contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
3. Non vi è alcun fatturato garantito per nessun fornitore ed il valore dell'Accordo Quadro deve intendersi come massimale per ciascun Lotto. Sono pertanto gli Appalti Specifici a definire il rapporto sinallagmatico contrattuale che si instaura tra ciascun fornitore con cui l'Appalto Specifico è concluso;
4. Una volta individuata la natura e tipologia della fornitura richiesta, l'obbligo contrattuale nasce attraverso l'aggiudicazione di "Appalti Specifici" attraverso l'emissione di specifici Ordini di Acquisto, nel quale ciascun Fornitore si impegna a consegnare i prodotti richiesti secondo le modalità fissate nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;
5. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, le prestazioni indicate nell'Appalto Specifico medesimo, secondo le indicazioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Speciale e alle condizioni dell'offerta economica presentata.

4. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE

1. Durante il periodo di validità ed efficacia dell'accordo quadro HT si riserva di individuare il fornitore cui emettere l'Ordine di Acquisto sulla base dei seguenti criteri riportati al paragrafo 8.2 del Capitolato Speciale:
 - *Percentuale di sconto indicata sul listino prodotto;*
 - *Impatto ambientale e sociale;*
 - *Infungibilità;*
 - *Tempi di consegna.*

5. IMPORTO E DURATA DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

1. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro del Lotto 3, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro del lotto medesimo, è il seguente: Euro 1.600.000,00 = (unmilioneiseicentomila/00), IVA esclusa, corrispondente al valore posto a base di gara;
2. E' prevista la facoltà per HT di estendere o ridurre tale importo fino a concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice;
3. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della relativa attivazione ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo complessivo, eventualmente incrementato;
4. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta di HT da inviare ai Fornitori, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo complessivo massimo stabilito nel precedente articolo, e fino al raggiungimento del medesimo;
5. HT in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata dell'Accordo Quadro, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del nuovo contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli ad HT.

6. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Oltre a quanto indicato nel capitolato speciale, il Fornitore si obbliga a eseguire la Fornitura oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia;
2. Il Fornitore si obbliga altresì a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 10 del presente Accordo Quadro e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni eventuale alea;
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da HT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione a HT di ogni circostanza che abbia

influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni;

4. Il Fornitore avrà la facoltà di rivedere il Listino Prodotti al massimo ogni 12 mesi;
5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 10 del presente Accordo Quadro, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all'imballaggio, al trasporto, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla consegna. Possono essere previsti oneri di consegna a carico di HT nelle sole ipotesi previste dall'art. 8.3 del capitolato speciale, e cioè in caso di consegne inferiori a 300,00 €. Il valore dell'Ordine di Acquisto sarà dato dalla somma dei prezzi dei singoli prodotti, da intendersi comprensivi di qualunque onere accessorio (all'imballaggio, al trasporto, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla consegna), anche relativi a lotti differenti.
6. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad HT ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

7. EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO, CONSEGNA DEI PRODOTTI E PENALI

1. Gli Ordini di Acquisto, esecutivi degli Appalti Specifici, saranno emessi da HT tramite un Sistema Informatico secondo la definizione riportata nel Capitolato speciale, che il fornitore si impegna ad utilizzare per la ricezione degli Ordini. Gli Ordini di Acquisto riporteranno tutte le informazioni necessarie per l'emissione degli ordini, secondo il Listino Prodotti offerto dal fornitore, riportante tutte le informazioni di dettaglio con le quali la Fondazione potrà emettere gli ordini;
2. Le modalità di funzionamento del Sistema Informatico sono disciplinate in Allegato;
3. Il Fornitore si obbliga a completare la consegna dei prodotti riportati negli Ordinativi di Acquisto entro il termine massimo riportato nel Capitolato Speciale, ovvero rispetto al termine inferiore riportato nel Listino salvo diverso accordo scritto tra le parti;
4. Oltre ai prodotti ed ai servizi minimi inclusi nella fornitura, HT, sempre tramite gli ordini di acquisto inseriti nel Sistema Informatico potrà richiedere eventuali servizi aggiuntivi secondo il dettaglio del Listino;
5. Al Fornitore potrà essere richiesto di mettere a disposizione in comodato d'uso a titolo gratuito le attrezzature (a titolo esemplificativo, frigoriferi e congelatori) da installarsi presso i locali HT;
6. La consegna dei prodotti e l'erogazione dei servizi minimi dovranno avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni riportate nel Capitolato Speciale, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art 13. "PENALI" del Capitolato speciale e

l'eventuale risoluzione del contratto.

8. RESPONSABILITÀ

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro e degli Ordini di Acquisto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad HT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. Il Fornitore è pertanto obbligato a possedere idonea polizza RCT, prima di avviare l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

9. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

2. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi.;
4. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di HT;
5. Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente;
6. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro un Referente del Contratto e un Referente Tecnico, come da Capitolato Speciale, cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di HT.

10. CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo sarà determinato di volta in volta negli Ordini di Acquisto dell'Accordo Quadro. Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nella documentazione relativa alla procedura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità;
2. Il corrispettivo è calcolato sulla base del Listino Prodotti al netto dello sconto applicato.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fattura dovrà pervenire a HT a mezzo e-mail all'indirizzo: invoice@pec.fondazioneht.it;
2. Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore per le forniture consegnate ed i servizi erogati a perfetta regola d'arte. Nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere disposta per obiettiva inadeguatezza delle prestazioni o dei servizi erogati dal Fornitore nel periodo di riferimento, la Committente sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate;
3. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. IBAN IT03W0200821204000040022456 presso Unicredit - Viale del Lavoro n. 1 – Jesi e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti Roland Sackers (SCKRND68T17Z112M) e Giorgio Caresano (CRSGRG68C23F704S);
5. Il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento del Fornitore ad uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

12. RISOLUZIONE

1. In caso d'inadempimento del Fornitore, HT ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, previa diffida ad adempiere secondo le norme del Codice Civile, nonché dell'art. 108 del codice con diritto al risarcimento integrale dei danni e all'incameramento della cauzione a garanzia del Accordo Quadro;
2. L'Accordo Quadro ed i relativi Appalti Specifici non ancora erogati si intenderanno inoltre risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza alcuna pretesa di indennizzo da parte dell'Affidatario, nei seguenti casi:
 - Frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;
 - Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell'Accordo Quadro;
 - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati;
 - qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull'oggetto delle prestazioni dedotte nel presente Accordo Quadro;

- cessione del Accordo Quadro o dei crediti derivanti dall'esecuzione dello stesso;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo netto contrattuale.

In tali casi HT sarà tenuta a corrispondere al Fornitore soltanto il corrispettivo delle forniture e dei servizi aggiuntivi effettivamente e regolarmente espletati sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penali e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso, e fatto salvo in ogni caso il diritto di HT di escutere la cauzione a garanzia dell'Accordo Quadro e di agire per il maggiore danno eventualmente patito.

13. RECESSO

1. HT ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 109 del codice, con un preavviso di almeno giorni 20 (venti), da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC;
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a HT;
3. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

14. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, HT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie;
2. Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di HT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, HT ha la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, con diritto al risarcimento del danno.

15. SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016.

16. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo HT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

17. GARANZIA A CARICO DEL FORNITORE

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro, il Fornitore ha costituito con le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria di cui alle premesse;
2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto del medesimo;
3. HT ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
4. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Accordo Quadro, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro;
5. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte di HT verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione degli Ordini di Acquisto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al Garante e ad HT di documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il Garante dovrà comunicare ad HT il valore dello svincolo. HT si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
6. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordine di Acquisto, della documentazione di cui sopra.

18. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro;

2. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio;
3. Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, HT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad HT.

19. TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un Accordo Quadro di agenzia o di promozione commerciale;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Accordo Quadro stesso;
 - c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
 - d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione dell'Accordo Quadro si sono svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d'interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità e indipendenza nell'ambito del presente Accordo Quadro e della sua stessa esecuzione.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

20. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa,

carta bollata e registrazione;

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di forniture soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

21. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

22. COMUNICAZIONI, REFERENTE DEL CONTRATTO E REFERENTE TECNICO

1. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Referente del Contratto di Accordo Quadro e un Referente Tecnico;
2. Il Referente del Contratto di Accordo Quadro per conto del fornitore è:

FORNITORI AGGIUDICATARI DELL'ACCORDO QUADRO – LOTTO N. 3

Referente Aziendale Designato: Simona Molinari nata a Milano il 21.04.1975, C.F. MLNSMN75D61F205A, Customer Solution Manager

3. Salvo diverse disposizioni, HT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le

attività tecniche del presente Accordo Quadro attraverso il sopra indicato Referente del Contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della HT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di HT. In particolare, il Referente del Contratto dovrà essere in grado di:

- individuare ed implementare le azioni necessarie per garantire la qualità dei Prodotti forniti nonché il rispetto delle tempistiche richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dal Committente.
- fornire, anche presso le sedi indicate, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico e clinico relative ai Prodotti;
- fornire qualunque tipologia di informazione nell'utilizzo operativo quotidiano dei Prodotti

4. In caso di sostituzione del Referente del Contratto e/o Referente Tecnico nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta a mezzo pec ad HT, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Referente del Contratto e/o Referente Tecnico.

23. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Data, come da firma digitale.

La Fondazione Human Technopole

il Direttore IAIN MATTAI

il delegato del Comitato di Gestione NANDO MINNELLA

Il fornitore Qiagen S.r.l.

il legale rappresentante GIORGIO CARESANO

Allegati:

- Modalità di funzionamento del Sistema Informatico
- Capitolato Tecnico